

# Foglio informativo n. 324/014 Operatività con l'estero Sconto pro soluto di effetti con voltura di polizza SACE "Credito Fornitore"

## Informazioni sulla banca

### Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.

Per chiamate dall'Italia: 800.303.303.

Per chiamate dall'Estero: +39.011.80.19.200.

Sito Internet: [www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com).

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361.

Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158.

Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015).

Codice A.B.I. 3069.2.

## Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede/ a distanza

Nome e Cognome/ Ragione Sociale	Sede (Indirizzo)	Telefono e E-mail
Iscrizione ad Albi o Elenchi	Numero Delibera Iscrizione all'Albo/ Elenco	Qualifica

## Gli strumenti per operare con l'estero

Le aziende che operano o decidono di operare con l'estero hanno a disposizione vari strumenti di incasso, pagamento e di garanzia per il regolamento delle operazioni nel commercio internazionale.

Le imprese possono scegliere, di volta in volta, lo strumento più adatto alle proprie esigenze, alle caratteristiche dell'operazione commerciale da porre in essere, alla controparte estera e al relativo Paese estero.

Tra i prodotti dell'area "Estero" rientra lo sconto pro soluto di effetti internazionali con voltura della polizza assicurativa SACE "Credito Fornitore".

### Sconto pro soluto di effetti con voltura di polizza SACE "Credito Fornitore": caratteristiche

Si tratta di un'operazione mediante la quale la Banca, previa deduzione dell'interesse e delle spese, anticipa all'Esportatore italiano l'incasso di crediti derivanti da esportazioni di beni strumentali (impianti, macchinari) e relativi servizi.

Al fine di poter procedere nella valutazione dell'operazione da parte della Banca, il credito deve:

- essere rappresentato da effetti cambiari internazionali (promissory note o bill of exchange) che il debitore ha emesso (nel caso delle promissory note), oppure accettato (nel caso delle bill of exchange) in favore del Cliente per il regolamento dilazionato di una quota non superiore all'85% del corrispettivo del contratto di fornitura;
- beneficiare della copertura assicurativa derivante dalla polizza SACE "Credito Fornitore" che l'Esportatore stipula direttamente con la SACE a copertura del credito dilazionato (per maggiori dettagli si rimanda sul sito della SACE: [www.sace.it](http://www.sace.it)), volturabile in favore della Banca.

Il Cliente cede pro soluto alla Banca – con notifica – il proprio credito commerciale vantato nei confronti di un determinato debitore estero **ed assistito dalla copertura assicurativa della SACE**. Il credito oggetto di cessione deve

essere preventivamente sottoposto all'accettazione della Banca, che procederà alle proprie valutazioni in merito sia alle caratteristiche dello stesso ed alla relativa documentazione, sia al debitore ceduto ed all'eventuale garante.

Mediante lo sconto, la Banca accredita al Cliente l'importo del credito (non ancora scaduto), previa deduzione degli interessi di sconto e relativi oneri accessori, contro consegna dei documenti previsti nel contratto di sconto, inclusi gli effetti girati "senza ricorso" dal Cliente e la polizza assicurativa SACE "Credito Fornitore" completa di appendice di voltura a favore della Banca.

Mediante l'operazione di sconto la Banca diviene a tutti gli effetti titolare del credito e delle garanzie che lo assistono, inclusa la polizza assicurativa SACE "Credito Fornitore" nell'ambito della quale, in forza della voltura, assume la qualifica di "Assicurato"; fa eccezione il diritto di riservato dominio che, qualora previsto nel contratto di fornitura, rimane in capo all'Esportatore.

#### A cosa serve:

Con la cessione pro soluto dei crediti vantati nei confronti di propri debitori esteri, il Cliente:

- ottiene liquidità immediata, al netto degli interessi di sconto e relativi oneri accessori;
- trasferisce alla Banca il rischio di mancato pagamento a scadenza dei crediti suddetti.

#### A chi si rivolge:

Lo sconto pro soluto di effetti con voltura di polizza SACE "Credito Fornitore" si rivolge alle imprese esportatrici che vantano, nei confronti di proprie controparti estere, crediti a medio termine rivenienti da esportazioni di beni strumentali, rappresentati da effetti cambiari internazionali (promissory note o bill of exchange) e assistiti dalla copertura assicurativa della SACE "Credito Fornitore".

### Sconto pro soluto di effetti con voltura di polizza SACE "Credito Fornitore": rischi

Principali rischi della cessione di crediti commerciali.

- Per i crediti ceduti pro soluto – per i quali la Banca assume il rischio del mancato pagamento da parte del debitore estero – la cessione è sempre limitata all'importo nominale degli effetti rappresentativi del credito restandone espressamente esclusa ogni altra somma dovuta dal debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento e simili.
- Il beneficiario (venditore) è esposto al rischio di mancata esecuzione dello sconto se i documenti presentati non sono conformi a quanto previsto nel contratto di sconto.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla Banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

## Condizioni economiche

### Dettaglio condizioni economiche

Descrizione condizione	
Importo minimo del credito dilazionato oggetto di sconto	€ 300.000,00 o ctv in altre valute
Durata del credito dilazionato	da 2 fino a 5 anni (1)
Commissione per oneri amministrativi	0,25% (2)
Commissioni di incasso	€ 300,00 (3)
Tasso di sconto (fisso)	11,5000 % (4)
Giorni Banca	30 (5)
Tasso di mora:	Tasso di sconto + 2 punti percentuali per anno (6)

- (1) A decorrere dalla data di completamento delle spedizioni o di accettazione della fornitura.
- (2) Da calcolare sull'importo nominale complessivo degli effetti oggetto di sconto, con un minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 25.000,00.
- (3) Da applicare per ciascuno degli effetti oggetto di sconto.
- (4) Da applicare su base semestrale composta (discount to yield semi-annually compounded).
- (5) Da aggiungere a ciascuna scadenza al solo fine del calcolo degli interessi di sconto.
- (6) A carico del Cliente nel caso di ritardato o mancato pagamento di somme dallo stesso dovute nell'ambito del contratto di sconto.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della Legge sull'usura (L. n. 108/96), relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito internet, il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente Foglio Informativo, nella sezione dedicata alla Trasparenza.

## Altre spese da sostenere

### Oneri fiscali

Le spese per la bollatura degli effetti, nonché ogni eventuale ulteriore onere fiscale che dovesse gravare sulle transazioni considerate (inclusa l'imposta sostitutiva) saranno ad esclusivo carico del Cliente.

### Premio assicurativo SACE

Il premio assicurativo della polizza SACE "Credito Fornitore" è dovuto dal Cliente direttamente alla SACE come condizione di efficacia della polizza stessa ed è determinato dalla SACE sulla base della tipologia dei rischi da assicurare, nonché della durata del credito dilazionato e delle eventuali garanzie che assistono l'operazione.

### Altro

Alle operazioni di pagamento inerenti l'accredito del netto ricavo dell'operazione di sconto si applicano le condizioni e le norme previste nel contratto di conto corrente, su cui le stesse vengono regolate.

## Servizi accessori

### Deposito fiduciario effetti

#### Caratteristiche

È opportuno che le parti concordino che gli effetti siano immessi dal debitore in deposito fiduciario presso la Banca, con istruzioni di consegnarli al Cliente contro presentazione di specifica documentazione che generalmente consiste nei documenti che comprovano l'avvenuta esecuzione della fornitura.

#### Dettaglio condizioni economiche

##### Descrizione condizione

Commissione di trust deposit	0,25%	(1)
(1) Dovuta e calcolata sull'importo nominale complessivo degli effetti immessi in deposito fiduciario presso la Banca.		

## Avvertenze

Per le condizioni economiche relative al servizio "Copia documentazione" si veda il Foglio Informativo "Servizi vari" disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

## Reclami

### Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a **Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO**,
- per posta elettronica alla casella [assistenza.reclami@intesasanpaolo.com](mailto:assistenza.reclami@intesasanpaolo.com),
- per posta elettronica certificata (PEC) a [assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com](mailto:assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com),

- tramite **fax al numero 011/0937350**,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" sul sito [www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com).

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). La Guida Pratica all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF in parole semplici" e "Guida all'utilizzo del portale ABF"), il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

## Legenda

<b>Cessione</b>	Negoziio giuridico mediante il quale il Cliente trasferisce alla Banca il Credito, come di seguito definito, in cambio di un corrispettivo.
<b>Credito</b>	Credito pecuniario, rappresentato da effetti cambiari internazionali, sorto da uno specifico contratto stipulato con il debitore dal Cliente in relazione alla fornitura di beni ed in pagamento degli stessi, inclusi gli interessi di dilazione ed escluse le somme dovute a qualsiasi altro titolo.
<b>Giorni Banca</b>	Giorni che convenzionalmente sono aggiunti alla scadenza di ciascun effetto al fine del calcolo degli interessi di sconto.
<b>Pro soluto</b>	Modalità di cessione in base alla quale il Cliente cede i Crediti alla Banca trasferendo in capo a quest'ultima tutti i rischi connessi, incluso il rischio di mancato pagamento dei Crediti medesimi da parte del debitore alle rispettive scadenze.
<b>SACE</b>	SACE, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, offre un'ampia gamma di prodotti assicurativi e finanziari: credito all'esportazione, assicurazione del credito, protezione degli investimenti, garanzie finanziarie, cauzioni e factoring.
<b>Rischio Incombente di Sinistro</b>	Qualsiasi evento o circostanza che induca a ritenere pregiudicata la regolare esecuzione del contratto di fornitura e/o il rimborso del Credito da parte del debitore e/o, più in generale, che possa incidere direttamente o indirettamente sui diritti e/o prestazioni a favore del Cliente e/o della Banca.
<b>Termine Costitutivo del Sinistro</b>	Il termine prima del quale l'Assicurato non può chiedere alla SACE il pagamento dell'indennizzo.
<b>Senza Ricorso</b>	Senza garanzia: il Cliente non garantisce il pagamento dei Crediti alle rispettive scadenze, con la conseguenza che l'accredito che il Cliente medesimo ottiene dalla Banca in esecuzione dello sconto è liberatorio e senza possibilità di rivalsa.